



COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilatreddici**, addì **quindici** del mese di **luglio**, alle ore **19.00** nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco, mediante lettera d'invito in data **08.07.2013** prot. n. **2627**, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, **in sessione ordinaria – 1° convocazione – seduta pubblica**, sotto la presidenza del Sindaco, dott. Sandonà Marco e l'assistenza del Segretario comunale, dott.ssa Tedeschi Caterina.

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	presente	Ass.giu.	Ass.ing.
SANDONA' MARCO	X		
ZANOCCO GIOVANNI	X		
ZORDAN MASSIMO	X		
DAL SANTO ALESSANDRO	X		
FRIGO RICCARDO	X		
ZENARI LUCA	X		
BONAGURO CLAUDIA	X		
GIACCON OMBRETTA	X		
FAGGIONATO PIETRO LUIGI	X		
SANDONA' LUCA	X		
BORGO GIROLAMO	X		
DALLA VALLE IVAN	X		
FIMBIANTI EGISTO			X

PRESENTI n. 12

ASSENTI n. 1 (Fimbianti Egisto)

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame il seguente

OGGETTO

**APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E
SUI SERVIZI "TARES" – ANNO 2013**

Relaziona l'assessore al bilancio Zordan Massimo. L'argomento è stato ampiamente discusso in precedenza e, quindi, ricorda unicamente che il pagamento della TARES 2013 deve essere effettuato in n. 3 rate: la prima entro luglio, la seconda entro settembre e la terza, che include la maggiorazione di € 0,30/mq. di spettanza dello Stato, entro novembre.

Sandonà Luca esce dalla sala consiliare alle ore 20,45.

NICOLETTI FRANCO - Responsabile del settore finanziario. Interviene per fare una precisazione in merito alle modalità di pagamento della 3° rata TARES, in particolare comunica che il pagamento dell'ultima rata deve essere effettuato utilizzando il modello F24, come per il pagamento dell' IMU. Ricorda, quindi, che nel caso in cui i contribuenti abbiano domiciliato in banca le utenze, l'ultima rata della TARES 2013 andrà pagata secondo la modalità suesposta.

Rientra in sala Sandonà Luca alle ore 20,50.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi sulla proposta;

PRESENTI	n. 12
ASSENTI	n. 1 (Fimbianti Egisto)
ASTENUTI	n. 3 (Sandonà Luca, Borgo Girolamo, Dalla Valle Ivan)
VOTANTI	n. 9

con **n. 9 voti favorevoli**, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1.di approvare la proposta deliberativa in oggetto.

2. di dichiarare con **n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Sandonà Luca, Borgo Girolamo e Dalla Valle Ivan)** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m. e i.

L'Assessore al bilancio ringrazia Samuele Zanardello - rappresentante della ditta PC Planet Service srl di Nove (VI) e Franco Nicoletti - Responsabile del Settore finanziario per la partecipazione al Consiglio comunale.

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 - 2013

Oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI – ANNO 2013 -
--

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, e s.m.i., istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), così dispone con i seguenti commi:

- **comma 1.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, **svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale**, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. – **TARES.**

- **comma 11.** La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

- **comma 13.** Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione, fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

- **comma 22.** Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- **comma 23.** Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

- **comma 24.** Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- **comma 25.** La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

- **comma 35.** I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. **Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune.** Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. **I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2.** Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

- **comma 46.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Tenuto conto delle norme transitorie 2013 previste dal Decreto Legge **n. 35 del 8 aprile 2013** "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, convertito dalla legge n. 64 del 6 giugno 2013, tra le quali si evidenzia che:

- 1) *La scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento*
- 2) *La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;*
- 3) *I comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui al punto precedente.*

Considerato che l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. n. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Visto l'art. 52, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”*;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto l'art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, che ha differito al 30/06/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

Vista la Legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del D.L. 8 aprile 2013 n. 35 che ha differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali;

Dato atto che il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013/2014/2015 del Comune di Caltrano è sottoposto all'esame ed approvazione del Consiglio comunale nella seduta odierna;

Considerato che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto legislativo n. 446 del 1997;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 22.04.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Approvazione regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES);

Visto il Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi il quale all'art. 12 comma 3, demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano Finanziario predisposto;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- l'Ente applica la tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al DPR. n. **158/199** ;
- con delibera consiliare n. 16 in data odierna, è stato approvato il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2013, con un costo complessivo di euro **188.000,00**;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti,

Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Caltrano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

Precisato che, per l'anno 2013, la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono state approvate con deliberazione di giunta comunale n. 62 in data 24.06.2013 e precisamente in n. 3 rate scadenti nei mesi di luglio, settembre e novembre, mentre la maggiorazione andrà versata in un'unica soluzione a novembre; ai contribuenti verrà inviato un prospetto riepilogativo del tributo e il relativo modello F24 precompilato per il versamento;

Visti i prospetti allegati alla presente con i quali vengono fissate le tariffe TARES per l'anno 2013;

Richiamata la delibera di G.C. n. 41 del 15 aprile 2013 con la quale è stato nominato il Responsabile della TARES;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e, in particolare, gli artt. 7 e 42, comma 2, lett. a);

Visto lo Statuto comunale;

P R O P O N E A L C O N S I G L I O C O M U N A L E

- 1) di approvare **le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” anno 2013**, come risultanti da **prospetti allegati A) Tariffe Utenze Domestiche e B) Tariffe utenze non Domestiche**;
- 2) di dare atto che le tariffe **hanno effetto dal 1° gennaio 2013**, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **“TARES”**;
- 3) di dare atto che il versamento del tributo, per l’anno 2013, dovrà essere effettuato in n. 3 rate , scadenti nei mesi di luglio, settembre, novembre mentre la maggiorazione andrà versata in un’unica soluzione a novembre;
- 4) di inviare la presente deliberazione relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze entro il termine di cui all’art, 52 comma 2, del decreto legislativo n. 447 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i..

L’estensore della proposta::
Il Responsabile del Procedimento
f.to Rag. Franco Nicoletti

Il Proponente:
Il Sindaco
f.to dott. Marco Sandonà

PARERI Ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000	
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Il responsabile del Settore Finanziario f.to rag. Franco Nicoletti	Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Il Responsabile del Settore Finanziario f.to rag. Franco Nicoletti
Caltrano lì 04.07.2013	Caltrano lì 04.07.2013

File: delibera approvazione tariffe tares/definitivo/Tares

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Sandonà dott. Marco

Il Segretario Comunale
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☒ In data 15.07.2013 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

☐ In data _____, ossia dopo dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Caltrano, 22.07.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal 01.08.2013 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Caltrano, 01.08.2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Laura Crosara

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caltrano, 01.08.2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Laura Crosara